

DETERMINAZIONE N. 352/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Invito e Comunicazione riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 63/2020 protocollo 7543 del 1/7/2020, concernente la tematica del domicilio digitale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all’art.6 del Regolamento di organizzazione, l’assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 63/2020 del 1/7/2020, acquisita in pari data dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 7543 relativa alla presunta violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16 co. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in quanto da una verifica effettuata dal segnalante non risulta alcun indirizzo PEC riferito all'Amministrazione per la ricezione di notificazioni e comunicazioni. Il segnalante afferma che l'Amministrazione compare nell'elenco, ma nella casella "PEC" non risulta alcun indirizzo. Non è quindi possibile notificare a mezzo PEC gli atti civili e amministrativi all'Amministrazione.

ESAMINATA la Trattazione n. 63/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, in base alla quale dai chiarimenti pervenuti dal Ministero di Giustizia risulta che "l'Amministrazione AGEA ha indicato allo stesso Ministero il soggetto incaricato con prot. DGSIA 23244.E del 10.10.2017 ed è stata quindi censita, in data 19 ottobre 2017, nell'elenco dei Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. Soltanto il soggetto incaricato censito, accedendo mediante autenticazione 'forte' all'area riservata del Portale dei Servizi Telematici (<http://pst.giustizia.it>), può inserire l'indirizzo P.E.C. della Pubblica Amministrazione di appartenenza al quale perverranno le notifiche Telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari e procedere alla comunicazione dei dati dei soggetti da abilitare effettuando direttamente la registrazione o la modifica dei dati dei soggetti suddetti.

Ad oggi tale inserimento da parte del soggetto incaricato ancora non è stato effettuato."

Per quanto sopra esposto si propone al Difensore per il digitale di formulare un Invito all'Amministrazione a porre rimedio a quanto segnalato;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n.63/2020 ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Amministrazione segnalata ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di notificazioni telematiche, inserendo l'indirizzo P.E.C. della Pubblica Amministrazione di appartenenza al quale perverranno le notifiche Telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invio di detto invito all'Amministrazione segnalata per porre tempestivamente rimedio a quanto rappresentato, dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

- 1) di approvare dette Trattazione n. 63/2020, Comunicazione e Invito, che allegati alla presente ne formano parte integrante, con il quale, ritenendo fondata la Segnalazione, si invita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche inserendo il proprio indirizzo P.E.C. al quale far pervenire le notifiche telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari.
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

P. Francesco Paorici

Segnalazione n. 63/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Qualificazione tematica: domicilio digitale - Protocollo n. 7543 del 1/7/2020.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“con la presente si segnala che da un controllo effettuato in data odierna nel Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011, non risulta alcun indirizzo PEC riferito all’Amministrazione per la ricezione di notificazioni e comunicazioni. L’Amministrazione compare nell’elenco, ma nella casella “PEC” non risulta alcun indirizzo. Non è quindi possibile notificare a mezzo PEC gli atti civili e amministrativi all’Amministrazione.*

Si ipotizza dunque che l’Amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione al Ministero della Giustizia del proprio indirizzo PEC a cui ricevere comunicazioni e notificazioni, in violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell’art. 16 co. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: «Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.

La mancata comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell’indirizzo di Posta elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, ai fini dell’inserimento nell’elenco previsto ex art. 16 co. 12 del DL 179/2012, impedisce le comunicazioni e le notificazioni in modalità telematica, costringendo il notificante a ricorrere alla notificazione a mezzo UNEP o in proprio tramite il servizio postale, con aggravio per entrambe le parti. Circostanza ancor più grave alla luce dell'emergenza sanitaria in atto. In un caso del tutto analogo, Codesto Spett.le Difensore ha ritenuto fondata la segnalazione e ha emesso avviso nei confronti dell’Amministrazione affinché provvedesse a iscrivere il proprio indirizzo PEC nel registro (invito n. 7 del 2020, nei confronti del Comune di Livorno). Ciò

premesse, si chiede che Codesto Ecc.mo Difensore, previa istruttoria, inviti l'Amministrazione a provvedere alla comunicazione di cui art. 16 co. 12 del DL 179/2012 ai fini dell'iscrizione nel registro ministeriale dell'indirizzo PEC a cui ricevere eventuali notificazioni e comunicazioni, con ogni conseguenza".

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 e dal decreto legge n.76 del 16 luglio 2020. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, il Segnalante lamenta la presunta violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16 co. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in quanto da una verifica effettuata dal segnalante non risulta alcun indirizzo PEC riferito all'Amministrazione per la ricezione di notificazioni e comunicazioni. Il segnalante afferma che l'Amministrazione compare nell'elenco, ma nella casella "PEC" non risulta alcun indirizzo. Non è quindi possibile notificare a mezzo PEC gli atti civili e amministrativi all'Amministrazione.

Nel merito si precisa che per analoga segnalazione n. 23/2019, trattata dall'Ufficio scrivente, è stata emanata la determinazione n. 227/2020 con la quale si è proceduto con l'invio all'Amministrazione segnalata dell'invito n.7/2020 al fine di porre rimedio tempestivamente.

Con nota prot. AgID n. 8029 del 10/07/2020 si inviava richiesta chiarimenti all'ufficio responsabile per la transizione al digitale dell'Amministrazione segnalata e all'ufficio responsabile per la transizione al digitale del Ministero della Giustizia.

Con nota prot. AgID n. 8108 del 14/7/2020 la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia comunicava che: " *l'Amministrazione AGEA ha*

indicato al Ministero della Giustizia il soggetto incaricato con prot. DGSIA 23244.E del 10.10.2017 ed è stata quindi censita, in data 19 ottobre 2017, nell'elenco dei Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. Soltanto il soggetto incaricato censito, accedendo mediante autenticazione 'forte' all'area riservata del Portale dei Servizi Telematici (<http://pst.giustizia.it>), può inserire l'indirizzo P.E.C. della Pubblica Amministrazione di appartenenza al quale perverranno le notifiche Telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari e procedere alla comunicazione dei dati dei soggetti da abilitare effettuando direttamente la registrazione o la modifica dei dati dei soggetti suddetti.

Ad oggi tale inserimento da parte del soggetto incaricato ancora non è stato effettuato.

Si evidenzia che il Soggetto Incaricato della PA è un soggetto, appartenente alla PA stessa, dotato di token crittografico (esempio: Smart card, chiavetta USB...) contenente un certificato di autenticazione. Come previsto dall'art. 6 (Identificazione informatica) del Provvedimento del Responsabile Sistemi Informativi Automatizzati in data 16 aprile 2014 e succ. mod., l'identificazione informatica per i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati avviene sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante autenticazione a due fattori oppure tramite token crittografico Smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in conformità all'articolo 64 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in caso si utilizzi il token crittografico, l'identificazione avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) Il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 29 del CAD, che si fa garante dell'identità del soggetto.

b) Il certificato deve rispettare il profilo del certificato previsto dalla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), facendo riferimento all'Appendice 1 del documento rilasciato dal CNIPA: "Linee guida per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi". L'estensione Certificate Policy (2.5.29.32) può essere valorizzata con un Object Identifier (OID) definito dalla CA.

c) In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i dispositivi personali consentiti per la firma elettronica qualificata e quindi Smart card e token USB, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dispositivi sicuri devono essere certificati Common Criteria EAL4+con traguardo di sicurezza o profilo di protezione conforme alle disposizioni comunitarie.

d) In termini d'interoperabilità, sono ammissibili dispositivi che consentano la disponibilità di entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare, entrambe le interfacce devono

e) Consentire l'accesso alla procedura d'identificazione forte mediante digitazione del PIN da parte dell'utente; il dispositivo deve inoltre rispettare la strutturazione del file system come da specifiche CNS.

Non è altresì prevista altra modalità di accesso al Portale dei Servizi Telematici.

Il token è rilasciato:

a. Da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);

b. Da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

Qualora il soggetto Incaricato censito non fosse in possesso di un dispositivo abilitato e non fosse praticabile la soluzione dell'acquisto, è possibile designare un altro soggetto quale incaricato, sempre appartenente alla PA, dotato di tale dispositivo.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul Portale dei Servizi Telematici alla voce "Schede pratiche" o alla scheda Documenti - Provvedimento 28 dicembre 2015 oppure richieste all'indirizzo di posta elettronica ordinaria info-pct@giustizia.it "

Per quanto fin qui rappresentato, si ritiene la Segnalazione di cui in oggetto fondata e si propone quindi al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di notificazioni telematiche inserendo il proprio indirizzo P.E.C. al quale perverranno le notifiche Telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari.

17 luglio 2020

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

direzione@agea.gov.it

direttore.coordinamento@agea.gov.it

Oggetto: Invito n.....- (AGEA)-Segnalazione n.63-2020 relativa alla qualificazione tematica del domicilio digitale

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”*.

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n.7543 del 1/7/2020) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16 co.12 del DL 179/2012: *“Al fine di favorire le*

comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.

Il mancato inserimento nell'elenco previsto ex art.16 co.12 del DL 179/2012 dell'indirizzo P.E.C. della Pubblica Amministrazione di appartenenza al quale pervengono le notifiche Telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari e procedere alla comunicazione dei dati dei soggetti da abilitare effettuando direttamente la registrazione o la modifica dei dati dei soggetti suddetti impedisce le comunicazioni e le notificazioni in modalità telematica.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita l'AGEA *“ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste”*, provvedendo affinché inserisca il proprio indirizzo P.E.C. al quale perverranno le notifiche telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, come modificato dal decreto legge n.76/2020, *“Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti
Massimo Macchia